



Città di Modugno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 28/04/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPLICATIVO.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Aprile, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 16.18, in sessione Straordinaria, in grado di Prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

		<i>Presente</i>			<i>Presente</i>
1	CARFAGNINI Nunzio	Presente	14	TOSCA Davide	Assente
2	BOSCO Lucia	Assente	15	MELE Giuseppe	Presente
3	DONATI Giovanni	Presente	16	CRAMAROSSA Fabrizio	Presente
4	SBLENDORIO Marisa	Presente	17	MACINA Bartolomeo	Presente
5	VITRANO Mariarosaria	Presente	18	VITUCCI Simona	Presente
6	CASSANO Emanuele	Presente	19	SILVESTRI Vito	Presente
7	MASTROMARCO Nicole	Presente	20	VASILE Lorenzo	Presente
8	STEA Alessandra	Assente	21	GRAMAZIO Raffaele	Presente
9	CHESSA Antonio	Presente	22	BELLINO Giovanna	Assente
10	SCELSI Vincenzo	Presente	23	CAPUTO Nicola Giuseppe	Assente
11	LINSALATA Michele	Presente	24	LOSOLE Pietro	Presente
12	VENTOLA Antonella	Presente			
13	PANETTELLA Maurizio	Presente			
			25	BONASIA Nicola - Sindaco	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 20. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: MONTEBRUNO, ALFONSI, MAURELLI, SPIZZICO, DI LELLA DELLA MALVA, PANTALEO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Città di Modugno - CC n. 14 del 28/04/2022
Copia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

VISTA la disposizione di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale dispone: “*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
.... omissis.... f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 Omissis....*”

CONSIDERATO:

- che tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale ruolo preminente spetta alle attività di riqualificazione del Centro Storico di Modugno e che tale obiettivo può essere raggiunto anche a mezzo di interventi e incentivi di natura fiscale;
- che si ritiene opportuno, di conseguenza, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, introdurre apposita norma agevolativa in materia di Canone Unico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f) della Legge 160/2019.

RITENUTO quindi di modificare l'attuale formulazione del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie introducendo, all'art. 33, comma 1, una lettera e) avente il seguente contenuto:

- e) *Sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, relativamente alle sole occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate, le attività economiche che avviano, con decorrenza dall'anno 2022, nuove sedi operative ubicate nel Centro Storico di Modugno. L'agevolazione si applica sia alle nuove aperture (intendendo per tali le attività economiche neo costituite o le sedi aggiuntive di attività già esistenti) che ai trasferimenti di attività economiche dalla zona esterna al Centro storico al suo interno. Non godono del presente beneficio tutte le attività economiche preesistenti ed operative nel “Centro Storico” che, dal 1° Gennaio 2022, effettuino una mera modifica della forma giuridica precedente (ad esempio attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di*



un'attività precedentemente svolta in forma individuale o viceversa), o una modifica della ditta o ragione/denominazione sociale. L'esenzione opera per n. 2 anni decorrenti dalla data di inizio attività. L'area cittadina, oggetto dell'agevolazione di cui alla presente lettera, è quella delimitata dalle vie di seguito indicate:

- *Via Conte Rocco Stella (esclusa)*
- *Piazza E. De Amicis*
- *Via Fradeodato Capitaneo*
- *Via Ten. G.C. Capitaneo*
- *Via Ravanas*
- *Via Santa Lucia*
- *Corso Umberto I (escluso)*
- *Piazza Garibaldi (esclusa)*
- *Corso Vittorio Emanuele (escluso)*
- *Piazza Sedile (esclusa)*

Le tipologie di attività economica interessate dalla presente agevolazione sono quelle rientranti nelle categorie 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 di cui all'allegato 2) al Regolamento per la disciplina della TARIP vigente per l'anno 2022.

quale conseguenza dell'introduzione della nuova lettera sopra riportata l'intestazione dell'art. 33 è modificata come segue: *“Riduzioni ed esenzioni dal canone”*.

DATO ATTO che, in conseguenza della modifica ad apportarsi come sopra riportata l'art. 67, comma 3, viene sostituito come di seguito: *“3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022”*.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

DATO ATTO che le maggiori agevolazioni a erogarsi determinano un minor gettito relativo al Canone Unico Patrimoniale 2022 stimato in € 5.000,00.

DATO ATTO che, attesa la necessità di provvedere alla discussione del presente provvedimento in



sede di Consiglio Comunale il termine relativo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 40, comma 2, del vigente Regolamento, come emendato con il presente provvedimento, è rinviato dal giorno 30/4/2022 al 31/5/2022.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 7° - Entrate - ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 6° - Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Ascoltata l'ampia discussione di cui si riportano i passaggi più rilevanti:

Il Presidente passa la parola all'assessore Maurelli, la quale illustra il provvedimento.

L'esito dei lavori della commissione competente viene espresso dal cons. Macina.

Alle ore 21.14 rientra in aula il cons. Caputo.

Il Sindaco, ringrazia assessorato ed uffici per l'attività svolta: Sottolinea che si tratta di uno degli strumenti normativi interni tesi a realizzare un intervento ambizioso: quello di rivitalizzare il centro antico. L'Amministrazione, prosegue, si sta impegnando in azioni coordinate attraverso cui si auspica il recupero del centro antico, perciò chiede un voto compatto e favorevole sul tema.

Il Cons. Losole rileva come sia apprezzabile il tentativo di valorizzare il centro antico. Iniziative, queste, che definisce ottime e che, a suo parere, non possono prescindere dall'introduzione di disposizioni che consentano deroghe ai requisiti strutturali degli immobili presenti nel centro storico. Questi immobili per proprie caratteristiche mal si prestano all'esercizio di attività commerciali senza disposizioni che consentano eccezionali deroghe agli elementi minimi previsti dalle norme di settore. Auspica, di conseguenza, predisposizione e adozione di un regolamento del centro storico che offra soluzione al problema indicato.

Il presidente dichiara chiusa la discussione

Con Votazione espressa: 20 favorevoli - 5 assenti (Stea, Tosca, Bellino, Bosco e Cramarossa, allontanatosi dalla seduta).

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di prendere atto che, in forza delle ragioni espresse in narrativa, con decorrenza 1/1/2022, il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o



Città di Modugno

esposizione pubblicitaria, è modificato a mezzo dell'introduzione, all'art. 33, comma 1, di una nuova lettera e) avente il seguente contenuto:

e) Sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, relativamente alle sole occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate, le attività economiche che avviano, con decorrenza dall'anno 2022, nuove sedi operative ubicate nel Centro Storico di Modugno. L'agevolazione si applica sia alle nuove aperture (intendendo per tali le attività economiche neo costituite o le sedi aggiuntive di attività già esistenti) che ai trasferimenti di attività economiche dalla zona esterna al Centro storico al suo interno. Non godono del presente beneficio tutte le attività economiche preesistenti ed operative nel "Centro Storico" che, dal 1° Gennaio 2022, effettuino una mera modifica della forma giuridica precedente (ad esempio attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività precedentemente svolta in forma individuale o viceversa), o una modifica della ditta o ragione/denominazione sociale. L'esenzione opera per n. 2 anni decorrenti dalla data di inizio attività. L'area cittadina, oggetto dell'agevolazione di cui alla presente lettera, è quella delimitata dalle vie di seguito indicate:

- *Via Conte Rocco Stella (esclusa)*
- *Piazza E. De Amicis*
- *Via Fradeodato Capitaneo*
- *Via Ten. G.C. Capitaneo*
- *Via Ravanas*
- *Via Santa Lucia*
- *Corso Umberto I (escluso)*
- *Piazza Garibaldi (esclusa)*
- *Corso Vittorio Emanuele (escluso)*
- *Piazza Sedile (esclusa)*

Le tipologie di attività economica interessate dalla presente agevolazione sono quelle rientranti nelle categorie 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 di cui all'allegato 2) al Regolamento per la disciplina della TARIP vigente per l'anno 2022.

di conseguenza l'intestazione dell'art. 33 è modificata come segue: *"Riduzioni ed esenzioni dal canone"*

2. Di dare atto che, in conseguenza della modifica ad apportarsi, come sopra riportata, l'art. 67, comma 3 viene sostituito come di seguito: ***"3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022"*** ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000.
3. Di dare atto che il termine relativo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (art. 40, comma 2, del Regolamento applicativo, così come emendato col presente provvedimento) e del Canone Unico Mercatale (art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento applicativo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021), è rinviato **dal giorno 30/4/2022 al 30/6/2022**.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di consentire agli uffici preposti la normale gestione del tributo, alle luce delle modifiche apportate, acquisito dal presidente il medesimo esito,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Maurizio Panettella



Città di Modugno



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 18**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPLICATIVO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Favorevole

Data 10/04/2022

Il Responsabile di Servizio
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Favorevole

Data 11/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale



Città di Modugno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 28/04/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPLICATIVO.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 27/05/2022 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 27/05/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**